



# COMUNE DI MARATEA

## Regolamento sull'Imposta di soggiorno

Approvato con Deliberazione del C.C. n.8 del 02/04/2012  
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 08/02/2013  
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 25/03/2014  
Modificato con Deliberazione del C.C. n.15 del 23/04/2015  
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 34 del 09/06/2017  
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 31/03/2019

# INDICE

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

**Art. 2 – Presupposto dell'imposta**

**Art. 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

**Art. 4 – Misura dell'imposta**

**Art. 5 – Esenzioni**

**Art. 6 – Dichiarazioni**

**Art. 7 – Versamento dell'imposta**

**Art. 8 – Attività di controllo**

**Art. 9 – Sanzioni**

**Art. 10 – Riscossione coattiva**

**Art. 11 – Compensazioni e Rimborsi**

**Art. 12 – Pubblicità**

**Art. 13 – Norme di rinvio**

**Art. 14 – Norme finali e transitorie**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Maratea, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento della maggiori spese connesse ai flussi turistici.
3. "Gli interventi finanziati attraverso il gettito dell'imposta di soggiorno dovranno essere resi noti ai cittadini con adeguate forme di pubblicità". (D.C.C. nr. 15/2015)

## **Art. 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive ubicate nel territorio comunale nel periodo "1 giugno" – 30 Settembre di ogni anno: (D.C.C. nr. 15/2015)

#### **Strutture alberghiere :**

alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo, villaggi turistici

#### **Strutture extra-alberghiere:**

affittacamere, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, residence, bed & breakfast, attività di agriturismo.

#### **Strutture ricettive all'aperto:** Villaggi camping e campeggi

2. Per l'anno 2013 il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture indicate al primo comma per il periodo dal 01 Giugno al 31 Ottobre.

## **Art. 3**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Maratea.
2. Il soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.
3. "Il gestore della struttura ricettiva, ai fini dei rapporti con l'Ente Comune, è nominato sub – agente contabile, obbligato, tra l'altro, alla trasmissione in via telematica dei modelli relativi alle riscossioni effettuate per conto del Comune di Maratea". (D.C.C. nr. 15/2015)

## **Art. 4**

### **Misure dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, e comunque entro 5,00 Euro per pernottamento, in relazione alle tipologie delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse e del conseguente prezzo del pernottamento.
2. Le misure di imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

## **Art. 5**

### **Esenzioni e Agevolazioni**

Sono esenti dall'imposta:

1. Possono usufruire dell'esenzione:

- a) i pernottamenti del soggetto passivo, nella stessa struttura ricettiva, successivi al quinto giorno consecutivo;
- b) i pernottamenti del soggetto passivo, nello stesso campeggio o villaggio camping, successivi al quinto giorno anche non consecutivo;
- c) I pernottamenti dei minori di età non superiore al quindicesimo anno;
- d) I pernottamenti dei disabili (in possesso di handicap grave - legge 104/92) e degli invalidi civili con invalidità non inferiore all'80%;
- e) I pernottamenti che, a qualunque titolo, avvengono gratuitamente nella struttura ricettiva;
- f) Soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio (max. un accompagnatore per paziente);
- g) autisti di pullman;
- h) accompagnatori turistici di gruppi organizzati (1 ogni 25 partecipanti);
- i) ospiti il cui costo del soggiorno è a diretto e totale carico del Comune di Maratea;
- j) residenti nel Comune di Maratea;

2. Possono usufruire dell'**agevolazione** pari al 50% dell'imposta dovuta:

- a) i pernottamenti riferiti a prenotazioni, idoneamente dimostrabili, di gruppi composti minimo da numero 25 persone. L'applicazione della suddetta agevolazione è subordinata "alla presentazione di apposita autocertificazione, da rendere entro il termine fissato per la dichiarazione mensile". (D.C.C. nr. 15/2015).

## **Art. 6**

### **Dichiarazioni**

"1. Entro il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento, il gestore della struttura ricettiva trasmette al Comune di Maratea –Ufficio Tributi- la dichiarazione mensile, riferita al mese precedente, nella quale sono indicati il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a quest'ultimi, il numero di quelli esenti e di quello agevolati che hanno avuto luogo presso la propria struttura".

2. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente in via telematica avvalendosi della modulistica e del software disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Maratea".

3. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato a trasmettere la dichiarazione anche se negativa, indicando il numero zero qualora non si siano verificati pernottamenti.

~~4. Sono esentati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, nel caso in cui presso la relativa struttura non abbia soggiornato nessun ospite, i proprietari delle case e appartamenti locati per ferie e vacanze."~~(D.C.C. nr. 15/2015). **(abrogato con D.C.C. n. 34 del 09.6.2017)**

## **Art. 7**

### **Versamento dell'imposta**

1. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento. "La quietanza di cui al periodo precedente deve essere rilasciata utilizzando esclusivamente la modulistica e il software disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Maratea". (D.C.C. nr. 15/2015).

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. ~~Per i soli mesi di luglio ed agosto di ogni anno il versamento della suddetta imposta dovrà essere effettuato entro il sedicesimo giorno del mese di settembre.~~ (D.C.C. nr. 15/2015).

3. Il versamento è effettuato a favore del Comune di Maratea ed avviene esclusivamente mediante delega di pagamento F24 – Cod. 3936". (D.C.C. n. 19/2019);

## **Art. 8**

### **Attività di controllo**

1. Il Comune di Maratea effettua il controllo sull'applicazione dell'imposta e sull'assolvimento dei connessi obblighi. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.

2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore delle struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.

### **Art. 9 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.

### **Art. 10 Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente.

### **Art. 11 Compensazioni e rimborsi**

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza interessi, mediante compensazione verticale con i pagamenti relativi all'imposta medesima dovuti alle scadenze successive, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.
2. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, in tutto od in parte, con le modalità di cui al comma precedente, può essere chiesto il rimborso dell'eccedenza risultante, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

### **Art. 12 Pubblicità**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

### **Art. 13 Norma di rinvio**

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 168, della Legge 296/2006.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento generale delle entrate.

### **Art. 14 Norme finali e transitorie**

In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- a) in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, i versamenti hanno luogo entro i termini seguenti:
  - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 giugno al 31 luglio 2012, entro il 20 agosto 2012;
  - per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 agosto al 31 ottobre 2012, entro il 20 novembre 2012;
- b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2, per l'anno 2012 il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 giugno al 31 ottobre 2012.

c) in deroga a quanto disposto dall'art. 5 in tema di esenzioni, per l'anno 2012 sono esenti dall'imposta i pernottamenti ricadenti nel periodo di cui al punto b) del presente articolo ma riferiti a prenotazioni, idoneamente dimostrabili, effettuate entro il 15.03.2012.

d) "la modulistica relativa all'imposta di soggiorno è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Maratea, alla quale è possibile accedere tramite l'applicativo gestionale dell'imposta di soggiorno, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione". (D.C.C. nr. 15/2015).